

Giud. Franco GALLO -

A tutti noi qui in platea – ed a me in particolare – interesserebbe molto conoscere il punto di vista del relatore, del Presidente e del Vicepresidente della Corte riguardo al problema, che risulta cruciale, della fonte normativa con la quale potrebbe essere introdotto l'istituto della opinione dissenziente nelle decisioni della Corte costituzionale.

Se si dovesse decidere di adottare tale istituto, la via da seguire – mi chiedo e vi chiedo – è quella di una delibera della Corte stessa, in sede regolamentare e domestica (cioè, ad esempio, di una modificazione delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)? Oppure è quella di passare attraverso una legge ordinaria (il secondo comma dell'art. 137 Cost., del resto, prevede che «Con legge ordinaria sono stabilite le [...] norme necessarie per [...] il funzionamento della Corte»)? O, addirittura, attraverso una legge costituzionale (alla previsione dell'opinione dissenziente si riconnettono, infatti, concezioni della Costituzione e della funzione della Corte costituzionale diverse da quelle di cui ha fatto uso, fino ad ora, la Corte stessa e, comunque, si potrebbe anche sostenere che il suddetto istituto incide sull'indipendenza dei giudici della Corte, con la conseguenza che dovrebbe applicarsi il primo comma dell'art. 137 Cost., secondo cui «Una legge costituzionale stabilisce [...] le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte»)?

La mia impressione è che l'introduzione dell'istituto non possa che ricondursi ad una scelta di tipo politico. In base a quello che Sabino Cassese ci ha detto, tutto lascia ritenere che l'istituzione dell'opinione dissenziente nelle decisioni della Corte non si riduce alla fissazione di una specifica modalità tecnica di organizzazione del lavoro giurisdizionale, come tale tipicamente riservata alla fonte regolamentare domestica, ma significa incidere fortemente sulla stessa funzione della Corte, con evidenti riflessi sull'assetto dei poteri previsto dalla Costituzione.

Nel nostro ordinamento, i componenti della Corte – anche se di diversa provenienza, in ragione della loro nomina presidenziale, parlamentare o ad opera delle supreme magistrature – sono pur sempre espressione di una cultura giuridica e politica relativamente omogenea, che in qualche misura si correla ai principi di unità ed indivisibilità della Repubblica sanciti dal primo comma

dell'art. 5 Cost. I giudici della Corte, cioè, non hanno il compito di mediare esperienze culturali radicalmente diverse, legate a realtà politico-territoriali assai disomogenee tra loro, come accade, invece, nelle ipotesi di Corti di Stati federali o di Corti internazionali (si pensi, per quest'ultimo caso, alla Corte di Strasburgo). In questo quadro, la peculiare natura di atto (non collettivo, ma) collegiale delle decisioni della Corte costituzionale italiana – prese attraverso una maggioranza che annega in un unico atto di volontà, imputato integralmente alla Corte, tutte le singole volontà individuali (siano esse concordi o discordi) – sembra esaltare la funzione garantista di unitario contrappeso assolta dalla Corte rispetto agli altri poteri dello Stato. Con tutta probabilità, l'opinione dissenziente – almeno in questo momento storico – renderebbe detta funzione meno evidente e meno efficace e, pertanto, potrebbe contribuire a modificare o, comunque, a mettere in crisi il delicato equilibrio del sistema costituzionale di contrappesi tra i poteri dello Stato.

È, dunque, una scelta prettamente politica quella di indebolire o no l'impatto delle decisioni della Corte nel sistema; ed è proprio la natura politica di tale scelta che sconsiglia di introdurre l'opinione dissenziente attraverso strumenti meramente regolamentari e domestici. Anche volendo sul piano politico ammettere l'istituto, sembra quindi opportuno che la sua introduzione e la sua concreta configurazione (tra le molte in astratto possibili) siano riservate alla valutazione del Parlamento (non importa, in questa sede, precisare se mediante legge ordinaria o costituzionale).